

F. Basile, *Il delitto di abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.) - Teoria e prassi*, Milano, Giuffrè, 2008

Fabio Basile è professore associato di diritto penale all'Università degli Studi di Milano.

Se si desidera una copia digitale del volume, di cui qui è pubblicata l'introduzione, scrivere una mail a: [fabio.basile@unimi.it](mailto:fabio.basile@unimi.it)

## INTRODUZIONE

1. Nel sistema della tutela dei beni *vita e incolumità individuale*, predisposto dal codice penale, i delitti di abbandono di minori o incapaci previsti dall'art. 591 c.p.<sup>1</sup> costituiscono delle figure indubbiamente 'minori'. Nondimeno, reclamano attenzione e sono degne di studio: non solo perché incarnano offese, sia pur in forma prodromica, di beni di primaria importanza, ma soprattutto perché manifestano una non trascurabile 'vitalità' in sede *giurisprudenziale*.

L'ambito tradizionale e, a lungo, pressoché esclusivo di applicazione dell'art. 591 c.p., è stato costituito dalle *relazioni familiari e domestiche*: genitori snaturati che si disinteressano dei figli (nei casi più drammatici, giovani madri che abbandonano le loro creature appena nate); figli ingrati che lasciano senza assistenza i genitori anziani; mariti, o mogli, che non vogliono, o che non sanno, prendersi cura del coniuge anziano, malato o disabile<sup>2</sup>.

Da qualche decennio il raggio di azione dell'art. 591 c.p. si è, tuttavia, ampliato di molto. Anche per effetto dei mutamenti dei costumi familiari e sociali, nonché delle accresciute possibilità, e aspettative, di assistenza da parte di strutture pubbliche e private, i confini applicativi dei delitti di

---

<sup>1</sup> Parlo di "delitti", anziché di "delitto" di abbandono di minori o incapaci, in quanto, per le ragioni che si illustreranno diffusamente in seguito, l'art. 591 c.p. descrive, a ben vedere, tre fattispecie criminose: l'abbandono di minori infraquattordicenni o di altri incapaci (art. 591 comma 1 c.p.); l'abbandono all'estero di cittadino italiano infradiciottenne, affidato al soggetto agente per ragioni di lavoro (art. 591 comma 2 c.p.); infine, l'abbandono di minori infraquattordicenni o di altri incapaci, ovvero di cittadino italiano infradiciottenne all'estero, dal quale deriva la morte o una lesione personale non voluta dell'abbandonato (art. 591 comma 3 c.p.).

<sup>2</sup> Trattasi di un ambito tradizionale, ma per nulla desueto, ed una conferma dell'attuale, non infrequente ricorso all'art. 591 c.p. da parte degli organi della magistratura in relazione a fatti consumatisi in ambito familiare, ci viene offerta anche da alcuni recenti, tristemente famosi, episodi di cronaca. Per il delitto di abbandono di minori o incapaci sono stati, infatti, indagati (a torto o a ragione, è ancora presto per dirlo):

- il padre di due bambini, di undici e tredici anni, morti a Gravina di Puglia, per essere rimasti imprigionati all'interno di un pozzo nel quale erano caduti accidentalmente, forse per sfuggire al padre che voleva castigarli;
- la madre di due bambine, di tre e cinque anni, morte per asfissia a seguito di un incendio scoppiato accidentalmente nella loro abitazione alla periferia di Tempio Pausania, in Sardegna, mentre la madre si era allontanata da casa per circa un'ora per andare a prendere la terza figlia a scuola.

abbandono di minori o incapaci hanno decisamente travalicato le mura domestiche, sicché oggi “la maggior parte di applicazioni dell’art. 591 c.p. concerne situazioni di ricoveri e presenze in case di cura o strutture ospedaliere”<sup>3</sup>; negli ultimi anni sono infatti intervenute numerose sentenze in cui si fa questione dell’applicazione dell’art. 591 c.p. nei confronti di *dirigenti sanitari o amministrativi, o di medici o infermieri di istituti di cura e/o di ricovero* per anziani, per disabili o per malati, che avrebbero tradito la relazione di “cura” o di “custodia” con le persone loro affidate.

L’art. 591 c.p. è andato così a coprire, in un certo senso, il ‘buco’ costituito dall’assenza di un’apposita fattispecie criminosa di pericolo, sotto la quale ricondurre e dar rilevanza penale anche a *malpractices* mediche, infermieristiche o, più in generale, assistenziali, *non* produttive di un evento di danno. Simili condotte di ‘*mala-sanità*’, o di ‘*mala-assistenza*’, allorché fortunatamente non sfocino nella morte o nella lesione dell’assistito, non possono certo essere perseguite penalmente alla stregua delle ‘classiche’ fattispecie colpose di omicidio o di lesioni personali: lo vieta la non configurabilità del tentativo del delitto colposo! La magistratura ha fatto, perciò, talora ricorso alla figura del delitto di abbandono di minori o incapaci (che, come vedremo, è delitto di pericolo). Quantunque il legislatore storico non avesse pensato all’estensione di tale fattispecie anche ad un siffatto ambito, si tratta comunque di un’estensione senz’altro legittima, naturalmente a patto che vengano rispettati – senza forzature indotte da bisogni emotivi di punizione – tutti i requisiti sostanziali cui è subordinata l’applicazione dell’art. 591 c.p.

2. La rilevata ‘vitalità’ giurisprudenziale dell’art. 591 c.p. è stata finora oggetto di *scarsa attenzione da parte della dottrina*, che ha per così dire ‘abbandonato’ tale norma alle sole aule giudiziarie, cosicché la ‘prassi’ ha potuto (meglio: ha dovuto) interpretare ed applicare l’art. 591 c.p. senza il conforto di un controllo critico da parte della ‘teoria’.

Sul tema dell’abbandono di minori o incapaci, infatti, non si rinvengono, non dico monografie, ma nemmeno trattazioni recenti di una certa ampiezza e di un significativo grado di approfondimento. Pertanto, se è vero, com’è stato da più parti rilevato, che la “Parte Speciale” del diritto penale costituisce il “blocco erratico” che la dottrina, “nel suo alto volo”, rischia sempre di ignorare o non dominare<sup>4</sup>, allora si deve constatare che l’art. 591 c.p. è, di questo “blocco erratico”, una delle componenti più nascoste, sulle quali solo di rado e solo velocemente è planato lo sguardo della dottrina.

---

<sup>3</sup> Così PALAZZO, *Trascuratezze terapeutiche ed abbandono di persone incapaci*, in *SI* 1999, p. 628.

<sup>4</sup> Di recente usano la metafora del “blocco erratico”, MARINUCCI-DOLCINI, in *Presentazione*, in BENUSSI, *I delitti contro la pubblica amministrazione - I. I delitti dei pubblici ufficiali*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale* (diretto da MARINUCCI-DOLCINI), Padova, 2001, p. XIX.

Eppure, i *profili controversi connessi all'interpretazione dell'art. 591 c.p.*, sono numerosi e tutti gravidi di rilevanti ricadute applicative. Si pensi, solo a titolo di esempio, alla qualificazione del delitto in termini di reato di pericolo (pericolo concreto, pericolo astratto, o – come insiste ad affermare la giurisprudenza, con formulazione tanto ambigua quanto inusuale – pericolo potenziale?); alla relazione di custodia o di cura, alla sua natura (giuridica o anche solo fattuale?), e alla dubbia necessità della sua presenza anche nell'ipotesi di abbandono di minori; al dolo e al suo contenuto (in particolare, per quanto riguarda la necessità che l'elemento volitivo abbracci anche l'evento di pericolo); alla natura permanente o istantanea del delitto, con quanto ne consegue in ordine alla disciplina della prescrizione; alla incerta qualificazione degli eventi morte o lesione di cui al terzo comma (circostanze aggravanti o elementi costitutivi di un autonomo delitto?).

Fornire a questi e ad altri problemi applicativi posti dall'art. 591 c.p. una soluzione razionalmente sostenibile – non esposta, come bandiera al vento, alla molteplice variabilità dei singoli casi – è possibile solo sulla scorta di un serrato *confronto tra 'prassi' giurisprudenziale e 'teoria'*<sup>5</sup>. In questo libriccino si tenterà, pertanto, di mettere gli strumenti concettuali e l'arsenale argomentativo offerti dalla 'teoria' del diritto penale *al servizio* della 'prassi', nell'auspicio di fornire in tal modo un contributo – certamente minimo rispetto a quelli, di ben più ampie proporzioni, che da più parti stanno felicemente giungendo in questi anni – allo sforzo di “riaccostare la legge alla vita”<sup>6</sup> e così di sanare quel “divorzio tra la teoria e la pratica” che aveva reso “gli studiosi sempre più insensibili alle esigenze della vita, facendo loro dimenticare che il diritto è posto innanzitutto e soprattutto per risolvere delle questioni concrete e non per affermare dei principi che siano fine a sé stessi”<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Si ricordi, in proposito, quanto, con rilievo di carattere generale, annotava PISAPIA, *Introduzione alla parte speciale del diritto penale* - I, Milano, 1948, p. 8: l'esperienza pratica, condotta nelle aule giudiziarie, è quella che “più di ogni altra permette di constatare, nel modo più immediato e diremmo più crudo, quale fonte di vivida luce rappresenti la scienza, se rettamente intesa, e come essa costituisca l'unico sicuro e tranquillo punto di riferimento per risolvere, nel labirinto delle innumerevoli questioni che la pratica impone, i gravi e talora imprevedibili dubbi che solo nei «principi» possono trovare una risposta sicura e immediata”.

<sup>6</sup> DELITALA, *Postilla*, in *Riv. It. Dir. Pen.* 1936, p. 536.

<sup>7</sup> PISAPIA, *Introduzione alla parte speciale*, cit., p. 10.